



CASSA EDILE TRENTO

Data: 07.11.2012

A TUTTE LE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI

Prot: 1079/ST

A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO

Telefono: 0461.380120

LORO SEDI

Oggetto: EVR: elemento variabile della retribuzione; termini e modalità per la corresponsione

Con la retribuzione di ottobre 2012 entra in vigore in Provincia di Trento l'EVR, l'Elemento Variabile della retribuzione previsto dal Contratto Nazionale. I termini e le modalità di corresponsione dell'EVR sono stati determinati con appositi accordi sottoscritti dalle Parti Sociali in data 24 ottobre 2012.

Con il Contratto Collettivo di lavoro provinciale del 24 ottobre 2012, è stata concordata l'erogazione agli operai di un Elemento Variabile della Retribuzione – EVR consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Trento e a livello aziendale.

Le caratteristiche dell'EVR sono indicate nel Contratto Provinciale citato che, assieme alla tabella ed agli importi, è disponibile nel sito della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento (www.cassaediletn.it), sotto la voce "accantonamento".

La misura dell'EVR è stata individuata nella misura lorda del 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

La misura deve inoltre essere determinata anche a livello aziendale dalla singola impresa.

La determinazione dell'EVR a livello aziendale avviene a seguito della verifica della presenza completa o parziale di elementi di produttività a livello aziendale.

La verifica citata avviene utilizzando i due seguenti parametri aziendali:

- 1) andamento ore denunciate da parte della singola impresa alle Casse Edili;
- 2) andamento volume d'affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

L'impresa verifica tali parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media dei valori del triennio 2009-2010-2011 e la media dei valori del triennio 2008-2009-2010.

Il parametro sarà considerato positivo laddove la prima media risulta pari o superiore alla seconda.

In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi la misura dell'EVR è pari al 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo la misura dell'EVR è pari al 3,9% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

Qualora entrambi i parametri fossero negativi, l'impresa non è tenuta ad erogare l'EVR.

Nel caso di parziale o totale negatività dei parametri, l'impresa è tenuta a darne comunicazione entro il 25 novembre 2012 alla Cassa Edile di Trento e ad ANCE Trento, mettendo a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando la formulazione riportata nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012 e disponibile sul sito della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

La comunicazione alla Cassa Edile di Trento dovrà essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (ced.TN00@infopec.cassaedile.it).

Per gli operai l'EVR viene corrisposto mensilmente attraverso accantonamenti mensili alla Cassa Edile di Trento che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.

Il primo accantonamento mensile – calcolato sulle ore lavorate e sui minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1° gennaio 2012 – è previsto unitamente agli accantonamenti previsti contrattualmente riferentesi al mese di ottobre 2012 che contrattualmente devono essere effettuati entro il 25 novembre 2012.

Sul MUT gli importi da accantonare dovranno essere evidenziati nel campo "importo EVR" nella scheda di ogni singolo lavoratore e cumulati nel campo totale "importo EVR" del riepilogo denuncia.

Nella testata del MUT vi è la possibilità di inserire il risultato della verifica aziendale nel campo "Mod. vers. EVR".

Coerentemente con il criterio convenzionale utilizzato per l'accantonamento presso la Cassa Edile del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, l'impresa provvederà ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali dovuti, le seguenti percentuali sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, indicandone separatamente l'importo nella periodica denuncia mensile:

- in presenza di entrambi i parametri aziendali positivi: 4,60% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;
- in presenza di un solo parametro aziendale positivo: 3% dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata.

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR e provvederà ad erogare al lavoratore gli importi accantonati in occasione delle erogazioni previste a luglio e a dicembre a titolo di ferie e gratifica natalizia.

L'Accordo ha validità, a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2012 da effettuarsi entro il 25 novembre 2012 e fino all'accantonamento mensile riferito al mese di settembre 2013 da effettuarsi entro il 25 ottobre 2013.

Ricordando che gli Uffici della Scrivente sono a completa disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

 IL PRESIDENTE
-Mazzotti geom. Paolo-

